

Civile Ord. Sez. 3 Num. 25290 Anno 2020

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA

Data pubblicazione: 11/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso 33508-2019 proposto da:

IGBINOSUN LUCKY, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio
dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato
e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO;

- ricorrente -

2020

contro

1202

QUESTORE DI PROVINCIA TORINO ;

- intimato-

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di

TORINO, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella

camera di consiglio del 23/07/2020 dal

Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA;

Rilevato che:

1. Igbinosun Lucky cittadino nigeriano, veniva trattenuto nel Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) – “Brunelleschi” di Torino a seguito di provvedimento emesso dal Questore di Torino il 6 marzo 2019. In data 3 aprile 2019 la misura del trattenimento veniva convalidata dal Giudice di pace di Torino.

2. Igbinosun Lucky impugna tale decreto affidandosi ad un motivo.

Considerato che:

3. Il ricorrente censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. la mancata partecipazione all'udienza dello straniero.

Il ricorso è fondato.

Risulta infatti dal verbale dell'udienza del 3 aprile 2019, che, a fronte delle doglianze del difensore circa l'assenza del suo assistito, il giudice di pace ha ritenuto comunque di poter procedere oltre, risultando sufficientemente garantito il diritto di difesa stante la presenza dell'avvocato.

L'affermazione contrasta con il disposto legislativo dell'articolo 14 del T.U.I., che al comma quattro disciplina l'udienza di convalida prevedendo espressamente che l'interessato deve essere tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza: per costante giurisprudenza di questa corte (cfr. Cass. 3298/2017), «Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito.

4. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Torino.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza